

**DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.P.R. 29/09/1973
N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Spett.le Ditta/Società _____

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

Codice fiscale _____ residente in _____

Via _____ in qualità di dipendente/collaboratore di codesta impresa

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta, contraddistinte dalla scelta, di seguito riportata ed espressa con una **(X)**.

- **Detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato" di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e comma 2 del T.U.I.R.**

A decorrere dal _____ () per redditi di lavoro dipendente e "assimilato" da rapportare al periodo di lavoro nell'anno.

- **Detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del T.U.I.R.**

A decorrere dal _____ () per coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato.

A decorrere dal _____ () per figli a carico non portatori di handicap:

N. Figli a carico nella misura del 100%

N. Figli a carico nella misura del 50%

di cui di età inferiore ai tre anni N.

specificare la data di nascita __/__/__; __/__/__; __/__/__; __/__/__; __/__/__

Portatori di handicap:

N. Figli a carico nella misura del 100%

N. Figli a carico nella misura del 50%

Di cui di età inferiore ai tre anni N.

specificare la data di nascita __/__/__; __/__/__; __/__/__; __/__/__; __/__/__

() Per il primo figlio in mancanza del coniuge

A decorrere dal _____ () per altri familiari a carico

N. altri familiari a carico nella misura del ____%

N. altri familiari a carico nella misura del ____%

Si comunica che il reddito complessivo da considerare al fine delle detrazioni d'imposta è pari a euro _____

SI IMPEGNA

A presentare nuova dichiarazione aggiornata in caso siano intervenute modifiche nel corso dell'anno o degli anni successivi rispetto all'attuale situazione familiare o, sollevando fin d'ora la vostra azienda da ogni responsabilità in merito.

Data _____ Firma _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

A Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato"

■ La detrazione spetta per i **redditi di lavoro dipendente** di cui all'articolo 49 del Tuir (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e per i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir.

B Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia

■ 1) **CONIUGE A CARICO**
La detrazione spetta per **il coniuge non legalmente ed effettivamente separato** che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

■ 2) **FIGLI A CARICO**
Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) **i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati**, che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Il dipendente o collaboratore deve **indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di**

handicap e, se di età inferiore ai tre anni specificarne la data di nascita. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:

- in caso di **coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100%** a quest'ultimo.
- se il coniuge non è a carico, **la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori** non legalmente ed effettivamente separati **ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;**
- in caso di **separazione legale ed effettiva o di annullamento**, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario;**
- nel caso di **affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50%** tra i genitori.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è

successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per i coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

Per i figli dei lavoratori extracomunitari, l'articolo 21, comma 6-bis del Dl n. 269/03 dispone che la detrazione può essere riconosciuta solo se il lavoratore produce al sostituto di imposta:

- per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione;
- per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata dal Consolato italiano nel paese di origine come conforme all'originale.

■ 3) **ALTRI FAMILIARI A CARICO**
Si considerano **altri familiari a carico** i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Cc e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2, che **convivano con il contribuente o percepiscono assegni alimentari** non risultanti da provvedimenti

dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L'ammontare della **detrazione spettante va ripartita, "pro quota"**, tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente /collaboratore dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale).

Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 di cui ai punti 1, 2 e 3:

- vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione di quello complessivo;
- non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o a imposta sostitutiva;
- si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

■ 4) **VALIDITÀ**
Il contribuente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni dichiarate. In assenza la denuncia avrà effetto anche per i periodi di imposta successivi.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a €2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, e che in detto limite devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica.

Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quelle in cui sono cessate le condizioni richieste.

L'importo della detrazione da riconoscere è legato al reddito complessivo del richiedente.

Le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi successivi.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste.